

**Tribunale di Roma, sez. XI, sentenza 7 gennaio 2025, n. 255**

**Repubblica Italiana**

**In nome del Popolo italiano  
Tribunale ordinario di Roma  
XI Sezione civile**

Il Giudice, Dr.ssa ### ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. ### del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025, vertente

**TRA**

### rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce al ricorso dall'avv. ### e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec ### **PARTE**

**RICORRENTE**

**E**

### **PARTE RESISTENTE CONTUMACE**

Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 281 decies cpc ### chiedeva: “### il grave inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione primaria ed essenziale del contratto e per l'effetto: 1. ### la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per effetto della diffida ad adempiere del 22.02.2024 e condannare la società convenuta a restituire ai sensi dell'art. 1458 c.c. la somma pari a € 13.200,00 pagata dal ricorrente il ### a titolo corrispettivo oltre interessi legali. b. In via alternativa e subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e condannare la società convenuta a restituire ai sensi dell'art. 1458 c.c. la somma pari a € 13.200,00 pagata dal ricorrente il ### a titolo corrispettivo oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comunque denominati, oltre al rimborso del contributo unificato.”.

Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:

1. Che con contratto di appalto del 23.09.2022 (doc. 1), concluso mediante accettazione della proposta del 20.09.2022, la società resistente si era obbligata alla fornitura, posa in opera e prima assistenza di un impianto per la produzione di energia da fonti alternative costituito da un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva pari a 10 kW con batteria di accumulo pari a 20 kWh sull'immobile di proprietà del ricorrente sito in ### via ### n. 36/A (doc. 2);

2. Che il corrispettivo dell'opera, comprensivo di ### era stato stabilito nella somma pari a € 24.600,00 con sconto in fattura del 50% da parte dell'appaltatore e conseguente netto a pagare convenuto a carico del committente nella somma complessiva pari € 13.200,00;
3. Che in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto in ordine alle autorizzazioni amministrative edilizie necessarie per l'esecuzione dell'opera, in data ### era stata trasmessa presso il Comune di ### acquisita con protocollo n.20665 (doc. 3);
4. Che in data ### aveva pagato in anticipo il corrispettivo pari a € 13.200,00 mediante bonifico bancario (doc. 4);
5. Che all'art. 4.1 delle condizioni generali di contratto, le parti avevano pattuito che “i lavori saranno ultimati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto”;
6. Che decorso il termine di adempimento contrattuale, l'appaltatore non aveva eseguito l'opera stabilita nel contratto nonostante il pagamento anticipato del corrispettivo del 10.10.2022 e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie costituita da ### del 23.09.2022 prot. n.20665;
7. Che l'inadempimento dell'appaltatore e la mancata esecuzione dell'opera erano fonte di ingente danno patrimoniale per il committente;
8. Che dopo vari solleciti trasmessi a mezzo email ordinaria (doc. 5), con corrispondenza trasmessa a mezzo pec in data ### (doc. 6), contestato l'inadempimento del contratto, aveva diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c. la D.B. ### s.r.l. ad adempiere l'esecuzione dell'opera stabilita nel contratto del 23.09.2022, con l'avviso che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida il contratto si sarebbe inteso risolto;
9. Che con missiva del 27.02.2024 l'appaltatore aveva imputato il contestato ritardo nell'adempimento a sopravvenienze normative garantendo la consegna del materiale entro il ### e l'esecuzione dell'opera entro il ### (doc. 7);
10. Che con corrispondenza del 28.02.2024 (doc. 8) il ### ha contestato l'inapplicabilità al caso esaminato delle sopravvenienze normative invocate dall'appaltatore, diffidandolo ad adempiere nel termine assegnato e riservandosi comunque azione risarcitoria anche in caso di adempimento tardivo;
11. Che spirato il termine di quindici giorni indicato nella diffida ad adempiere del 22.02.2024, la società convenuta non aveva avviato l'esecuzione dell'opera neppure nelle date 15/30 aprile 2024 indicate nella missiva del 27.02.2024.

Ciò premesso occorre osservare quanto segue.

Come sostenuto dalla giurisprudenza delle ### della Corte di Cassazione, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (13533/2001).

Al riguardo, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha documentato l'esistenza del contratto sottoscritto con la resistente e posto a fondamento della domanda di risoluzione (v. doc. 1), allegando l'inadempimento imputabile a quest'ultima delle obbligazioni contrattualmente assunte. A fronte di ciò, parte resistente, dichiarata

contumace nel presente giudizio, nulla allegava in ordine al suo dedotto inadempimento.

Deve, altresì, rilevarsi che il ### provvedeva, con pec del 22.02.2024 (doc. 6), a contestare alla resistente il suo inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, diffidandolo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., ad adempiere l'esecuzione dell'opera stabilita nel contratto del 23.09.2022, con l'avviso che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida il contratto si sarebbe inteso risolto. Orbene, deve evidenziarsi che la diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà della parte di accettarla o meno.

Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a 15 gg. (Cass. 953/1973). ### da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano, tuttavia, la necessità ai sensi dell'art. 1455 c.c. dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento (Cass. Civ. 9314/2007) e, pertanto, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'inadempimento.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'omessa realizzazione di alcuna delle opere oggetto del contratto intercorso tra e parti, determina la gravità dell'inadempimento sopra descritto, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione di diritto del contratto stesso.

Facendo applicazione dei principi generali e giurisprudenziali in materia, per cui a fronte dell'inadempimento di una parte e conseguente risoluzione del contratto la ritenzione delle somme anticipate in esecuzione dello stesso è sine titulo (arg. ex mult. 23490/09), la resistente deve essere condannata alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro 13.200,00 oltre interessi legali a decorrere dal 22.2.2024 e sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. ###/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:*

*Dichiara la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto dalle parti in data ###;*

*Condanna parte resistente alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 13.200 oltre interessi legali a decorrere dal 22.2.24;*

*condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700, oltre € 237 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.*